

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3326 del 01/07/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTO SAN GIORGIO S.N.C. DI MAGNANI MARCO E BRAVACCINI ELISA con sede legale in Comune di Cesena, Via Vicinale Pisignano n. 4600. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento suinicolo sito nel Comune di Cesena, Via Vicinale Pisignano n. 4600
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3435 del 01/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno uno LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTO SAN GIORGIO S.N.C. DI MAGNANI MARCO E BRAVACCINI ELISA con sede legale in Comune di Cesena, Via Vicinale Pisignano n. 4600. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento suinicolo sito nel Comune di Cesena, Via Vicinale Pisignano n. 4600

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Auto-
rizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 15/12/2017 n. 3 "*Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/02/2021, acquisita al Prot. Unione 5252 e da Arpae al PG/2021/18828 del 05/02/2021, da **SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTO SAN GIORGIO S.N.C. DI MAGNANI MARCO E BRAVACCINI ELISA** nella persona di Perli Maurizio, in qualità di delegato dalla legale rappresentante, tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di

Cesena, Via Vicinale Pisignano n. 4600, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento suinicolo sito nel Comune di Cesena Via Vicinale Pisignano n. 4600, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i.;
- Valutazione Impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che la ditta è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 142 del 09/04/2013 e che in seguito al crollo del capannone n. 3, avvenuto in data 30/01/2020, poiché la ditta non intende ricostruire, la potenzialità dell'allevamento è scesa sotto la soglia dei 2000 suini indicata dall'Allegato 8 della Parte II del D.Lgs. 152/2006, di conseguenza non più soggetta alla normativa di AIA;

Atteso che la ditta contestualmente all'AUA ha richiesto l'archiviazione dell'AIA sopra richiamata e che quest'ultima sarà revocata solo a seguito del rilascio del presente Atto;

Visto che con Nota Prot. Unione 11751 del 17/03/2021, acquisita da Arpa al PG/2021/41634, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni e richiesta di inserimento del titolo abilitativo "autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura", precisando altresì che i tempi del Procedimento sarebbero iniziati nuovamente a decorrere dalla data di presentazione dello stesso;

Dato atto che in data 14/04/2021, la ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 15560 e da Arpa al PG/2021/58548 del 15/04/2021;

Atteso che, alla luce della richiesta del nuovo titolo abilitativo, i tempi del procedimento sono ripartiti a far data del 14/04/2021 e che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende dunque i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- Valutazione Impatto acustico.

Atteso in data 27/04/2021, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpa al PG/2021/64850;

Considerato che, relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 69683 del 19/05/2021, acquisito da Arpa al PG/2021/79444, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"(...) vista l'allegata Relazione Acustica, datata febbraio 2021 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Stefano Michelacci di Galeata (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 (...) si prende atto di tale Relazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta affinché siano rispettate le misure gestionali (es: attrezzature utilizzate, flussi di traffico, orari di apertura dell'attività) delle attività indicate nella suddetta relazione acustica."*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto

istruttorio acquisito in data 30/06/2021;

- Comunicazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 01/06/2021;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 69683 del 19/05/2021 ed acquisito da Arpae al PG/2021/79444, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena.

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A** nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C Relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTO SAN GIORGIO S.N.C. DI MAGNANI MARCO E BRAVACCINI ELISA**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni, Luca Balestri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTO SAN GIORGIO S.N.C. DI MAGNANI MARCO E BRAVACCINI ELISA** (C.F./P.IVA 00240420406), nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena Via Vicinale Pisignano n. 4600, **per l'insediamento adibito ad allevamento suinicolo sito nel Comune di Cesena, Via Vicinale Pisignano n. 4600.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Comunicazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i.;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C Relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: **siano rispettate le misure gestionali (es: attrezzature utilizzate, flussi di traffico, orari di apertura dell'attività) delle attività indicate nella relazione acustica datata febbraio 2021.**
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Luca Balestri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di trasmettere il presente atto all'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di questo Servizio per la successiva revoca dell'atto di AIA di cui è in possesso l'allevamento.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera mediante Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 142 del 09/04/2013. A seguito del crollo, avvenuto in data 30/01/2020, del capannone n. 3 che l'azienda non intende ricostruire, la potenzialità dell'allevamento è scesa sotto la soglia dei 2.000 suini. Pertanto l'azienda ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del Dlgs 152/06 e smi all'interno di AUA e la contestuale archiviazione dell'AIA.

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le emissioni derivanti dalla attività di allevamento avente le seguenti caratteristiche:

- allevamento di suini in accrescimento/ingrasso da svolgere all'interno di n. 5 capannoni;
- capacità massima di n. 1.968 capi dei quali circa 1.862 sono venduti come grassi al peso di 160/170 Kg e circa 106 suini sono venduti ad un peso massimo di 110 Kg;
- nei capannoni la ventilazione è assicurata dalla presenza di finestrate, aperture, fori di sfiato a tetto e camini;
- i capannoni n. 1, 2 e 4 hanno pavimento totalmente fessurato e raschioni posti nella fossa sottostante per la rimozione del liquame, mentre i capannoni n. 5 e 6 hanno pavimento parzialmente fessurato, con il n. 6 dotato di corsia di defecazione esterna con PTF e il n. 5 senza corsia di defecazione esterna; in entrambi si ha una rimozione continua delle deiezioni dalla fossa. I capannoni sono suddivisi in box e hanno fossa sottostante. L'azienda attiva giornalmente i raschioni per la rimozione delle deiezioni;
- sono presenti n. 4 silos (capacità di 120 quintali), da cui le emissioni E1, E2, E3 ed E4, più uno di scorta da cui la emissione E5 (capacità di 160 quintali);
- i liquami sono gestiti tramite il sistema di rimozione frequente, convogliandoli alla vasca posta sotto il vibrovaglio e da questa, mediante pompa, al vibrovaglio stesso. Da questa fase di pretrattamento deriva una parte solida che cade nella vasca coperta denominata "concimaia" di volume pari a 105 m³ (il separato solido risulta perfettamente palabile e l'utilizzo agronomico nei terreni viene effettuato mediante spandiletame) la frazione liquida invece viene inviata al sedimentatore, una vasca suddivisa in 4 scomparti, collegati tra loro da pareti di trascinamento, di volume pari a 190 m³. Dal sedimentatore il liquame viene convogliato ad una vasca di capacità di circa 10 m³, completamente interrata e provvista di coperchio carrabile. La vasca è provvista di galleggianti di livello di minimo e di massimo, collegati alla pompa per lo scarico in fognatura. Nella tubazione, che convoglia il liquame al sedimentatore, viene effettuato il dosaggio di un flocculante a base di cloruro ferrico in grado di migliorare l'aggregazione delle particelle solide e la loro precipitazione all'interno del sedimentatore. Il trattamento con flocculante ha ridotto la presenza di solidi in sospensione e la concentrazione dei metalli per il rispetto dei limiti di autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura. La frazione di liquame sedimentato e la parte solida separata dal vibrovaglio vengono avviate a spandimento con PUA aziendale;
- è presente un riscaldatore mobile di potenza termica pari a 75 kW a gasolio, mentre non è presente generatore di emergenza;
- sono presenti barriere vegetali sui lati corti a nord ed a sud dei capannoni 2, 4, 5 e 6 e ad est del capannone 6.

Con nota PG/2021/22705 del 12/02/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione

istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2021/22736 del 12/02/21 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2021/69929 del 04/05/2021 l'Unità Agricoltura e Zootecnia del Servizio Territoriale dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

“In relazione a quanto sopra rilevato e valutato non sussistono elementi ostativi alle emissioni in atmosfera esaminate ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06, in considerazione della tipologia delle emissioni e dei sistemi di contenimento proposti nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati, oltre a quanto di seguito indicato:

- *Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati;*
- *Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;*
- *La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali;*
- *Nel capannone n° 5, ove il Pavimento dei box è Parzialmente Fessurato si dovrà installare, entro sei mesi dal rilascio della presente Autorizzazione, un impianto di raffrescamento dotato di spruzzini con funzionamento temporizzato ed automatico. L'impianto dovrà essere costantemente ispezionato al fine di evitare occlusioni degli ugelli oppure inconvenienti con fuoriuscita incontrollata e spreco di acqua;*
- *Al fine di ottenere una riduzione delle emissioni con la tecnica di stabulazione adottata dovranno essere mantenute adeguate condizioni di pulizia dei pavimenti e di conseguenza dei capi in allevamento. Si dovrà agevolare l'allontanamento delle deiezioni dai locali di stabulazione attraverso l'accurata pulizia dei box, eseguita con adeguata periodicità e la densità animale dovrà essere ottimale in ogni stadio di crescita;*
- *Le superfici delle fosse sottogrigliato ove operano i raschini dovranno essere mantenute perfettamente lisce così come gli elementi raschianti, in modo da garantire una adeguata asportazione degli effluenti;*
- *I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;*
- *Dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre sempre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie;*
- *Il gestore deve garantire buone condizioni ambientali all'interno dei capannoni, deve porre in essere controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie e la loro pulizia corporea governando gli sprechi idrici;*
- *Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di “odori”, ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 12 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine fissato nel documento di presa d'atto/Nulla osta dell'Autorità Competente;*
- *Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di “polveri”, ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni polverulente nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 11 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione*

del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine fissato nel documento di presa d'atto/Nulla osta dell'Autorità Competente;

- La ditta è tenuta a rispettare il limite compreso tra 0 e 12 ore relativamente all'intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti e l'incorporazione nel suolo nei terreni arativi o su colture che consentono la lavorazione del terreno;
- Le barriere vegetali presenti sui lati corti a nord ed a sud dei capannoni 2, 4, 5 e 6 e ad est del capannone 6 dovranno essere mantenute ed adeguatamente curate sostituendo nel corso degli anni, le fallanze che dovessero presentarsi, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte);
- Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento, le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni”.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena– Dipartimento di Sanità Pubblica e Servizio Veterinario con nota prot. n. 2021/0144177/P del 28/05/2021, acquisita al protocollo PG/2021/84772 del 28/05/2021, ha espresso quanto segue: “In riscontro alla richiesta di parere del 12/02/2021 pervenuta con prot. N.2021/0040756/A, esaminata la documentazione prodotta; Sentito i referenti del Servizio Veterinario di questo Dipartimento di Sanità Pubblica sede di Cesena; In considerazione della collocazione dello stabilimento in zona a vocazione agricola; Si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpa - Servizio Territoriale”.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica dell'Unità Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa sopra evidenziata e del parere di Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica e Servizio Veterinario sopra riportato, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Cesena in data 03/02/2021 P.G.N. 5252, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

Nello stabilimento è presente la seguente emissione diffusa in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

RISCALDATORE MOBILE a gasolio 75 kW

proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione non deve rispettare limiti ai sensi del combinato disposto del punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 smi e del punto 3. della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento di seguito specificata:

- *tipologia produttiva* – suini in accrescimento/ingrasso;
- *numero massimo di capi* – 1.968 capi;
- *ciclo produttivo*: un ciclo di produzione di circa 6 mesi;
- *tecniche di stabulazione adottate* – i capannoni n. 1, 2 e 4 hanno pavimento totalmente fessurato e raschioni posti nella fossa sottostante per la rimozione del liquame, mentre i capannoni n. 5 e 6 hanno pavimento parzialmente fessurato, con il n. 6 dotato di corsia di defecazione esterna con ptf e il n. 5 senza corsia di defecazione esterna; in entrambi si ha una rimozione continua delle deiezioni dalla fossa. I capannoni sono suddivisi in box e hanno fossa sottostante. L'azienda attiva giornalmente i raschioni per la rimozione delle deiezioni;

costituite da:

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (n. 4 silos, emissioni E1, E2, E3, E4 e n. 1 silo di scorta, emissione E5);
- emissioni di polveri, ammoniaca e molecole organiche odorigene derivanti dalle seguenti aperture dai locali di allevamento:

Capannone	Punti di emissione	Durata h/giorno
1	Finestrature – Fori di sfiato (tetto)	0 - 24
2	Finestrature – Camini	0 - 24
4	Finestrature	0 – 24
5	Finestrature - Aperture	0 – 24
6	Finestrature	0 – 24

- emissioni di ammoniaca e molecole organiche odorigene derivanti dalla gestione delle deiezioni;

sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

- a) Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.
- b) Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
- c) La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
- d) Nel capannone n° 5, ove il pavimento dei box è parzialmente fessurato, si dovrà installare, **entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione**, un impianto di raffrescamento dotato di spruzzini con funzionamento temporizzato ed automatico. L'impianto dovrà essere costantemente ispezionato al fine di evitare occlusioni degli ugelli oppure inconvenienti con fuoriuscita incontrollata e spreco di acqua.
- e) Al fine di ottenere una riduzione delle emissioni con la tecnica di stabulazione adottata dovranno essere mantenute adeguate condizioni di pulizia dei pavimenti e di conseguenza dei capi in allevamento. Si dovrà agevolare l'allontanamento delle deiezioni dai locali di stabulazione attraverso l'accurata pulizia dei box, eseguita con adeguata periodicità e la densità animale dovrà essere ottimale in ogni stadio di crescita.
- f) Le superfici delle fosse sottogrigliato ove operano i raschini dovranno essere mantenute perfettamente lisce così come gli elementi raschianti, in modo da garantire una adeguata asportazione degli effluenti.
- g) I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- h) Dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre sempre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.
- i) Il gestore deve garantire buone condizioni ambientali all'interno dei capannoni, deve porre in essere controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie e la loro pulizia corporea governando gli sprechi idrici.
- j) Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di "odori", ovvero tale installazione o la sua gestione non consentano di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso comunicazione di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte di Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 12 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale

progetto dovrà essere realizzato entro il termine che verrà successivamente stabilito da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena.

- k) Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di “polveri”, ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni polverulente nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso comunicazione di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte di Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, un progetto di adeguamento dell’impianto come da BAT 11 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine fissato che verrà successivamente stabilito da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena.
- l) La Ditta è tenuta a rispettare il limite compreso tra 0 e 12 ore relativamente all’intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti e l’incorporazione nel suolo nei terreni arativi o su colture che consentono la lavorazione del terreno.
- m) Le barriere vegetali presenti sui lati corti a nord ed a sud dei capannoni 2, 4, 5 e 6 e ad est del capannone 6 dovranno essere mantenute ed adeguatamente curate sostituendo nel corso degli anni le fallanze che dovessero presentarsi, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte).
- n) Il gestore è tenuto a comunicare preventivamente, con le modalità stabilite dall'art.6 del D.P.R. 59/2013, gli incrementi della capacità massima dell’allevamento e le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali, il gestore è tenuto a presentare una domanda di modifica sostanziale dell'AUA.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

(Art. 112 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Ditta dalla Società Agricola Allevamento San Giorgio s.n.c. – allevamento di via Pisignano n. 4600 del Comune di Cesena ha presentato la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 28211 di Mod. 3 del 01/02/2021 e successivamente ha presentato un aggiornamento con comunicazione n. 28698 mod 4 del 13/04/2021;

Dato atto che:

- il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;
- la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 28698 mod 4 del 13/04/2021 è relativa a diversi allevamenti gestiti dalla ditta Società Agricola Allevamento San Giorgio s.n.c., ma oggetto di istanza di AUA è l'allevamento con codice ASL 007FO014 ubicato in Via Pisignano n. 4600 in Comune di Cesena;
- la ditta Società Agricola Allevamento San Giorgio s.n.c. conferisce una quota dei liquami prodotti in pubblica fognatura così come indicato nel parere di Hera spa del 03/02/2020 protocollo PG/2020/17212; e l'altra quota di reflui solidi separati vengono distribuiti sul terreno così come indicato nella comunicazione di spandimento;
- l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia ha effettuato verifiche sulla Comunicazione di cui sopra ed in particolare sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5* e sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9*;

PRESCRIZIONI

- 1) Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata;
- 2) La Ditta dovrà provvedere a registrare le singole operazioni di spandimento entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale n. 3/2017, il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 3) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 03/02/2021 (Prot. Com.le 18458/466 del 05/02/2021) e s.m.i. intesa ad l'Autorizzazione Unica Ambientale ottenere per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura;

preso atto del fatto che la ditta non intende ricostruire il capannone n. 3, dopo il crollo avvenuto in data 30/01/2020 e che pertanto la potenzialità dell'allevamento è scesa sotto la soglia dei 2000 suini e l'attività non è più soggetta ad AIA;

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

- il parere Hera protocollo n. 44284 del 07/05/2021, acquisito dal Comune di Cesena al PG N.63705/466 del 07/05/2021;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTO SAN GIORGIO S.N.C. DI MAGNANI MARCO E BRAVACCINI ELISA nella persona del legale rappresentante pro tempore
Ubicazione dell'insediamento	Via Pisignano, 4600
Destinazione d'uso insediamento	Allevamento suini
Potenzialità insediamento	6700 mc/anno - 18,4 mc/gg - 9 mc/h - 2,5 l/sec
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vibrovaglio/vasca di sedimentazione
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento	Impianto Dep. Cesena, Via Calcinaro

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE E DELLA GESTIONE DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA FOGNATURA NERA "TIPO A" E PER L'IMMISSIONE DI ACQUE METEORICHE NEL FOSSO STRADALE DI VIA PISIGNANO, CON ALLACCIO ESISTENTE:

- 1) Il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
 - rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera prot 44284 del 07/05/2021 sotto riportate;
 - regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
 - provvedere all'espurgo di fossi e/o canali privati in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di materiali vari che impediscano, anche in caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque;
 - osservare le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque meteoriche nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - dare immediata comunicazione al Comune e ad Hera di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) di ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame del presente ALLEGATO;
- 2) il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.p.A.:

1) Nella rete fognaria nera di Via Montaletto sono ammessi gli scarichi derivanti da: **liquami zootecnici**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2) Fino al 31/12/2021 lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD<=3000 mg/l;

BOD5<=1500 mg/l;

N-NH4<=300 mg/l

Fosforo totale<=100 mg/l;

SST<=1000 mg/l.

3) A partire dal 01.01.2022 lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD<=2000 mg/l;

BOD5<=1000 mg/l;

N-NH4<=200 mg/l

Fosforo totale ≤ 50 mg/l;

SST ≤ 400 mg/l.

- 4) Le deroghe di cui ai punti precedenti sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a **6700 mc/anno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe e le portate concesse.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - sistema di dosaggio coagulante a base di cloruro ferrico** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - vibrovasca e vasca di sedimentazione a 4 scomparti 190 mc complessivi** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - vasca di accumulo e sollevamento** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA;
 - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 5 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 7) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **taratura certificata del misuratore di portata** almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento). Il certificato di taratura dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a Hera che provvederà alla prevista piombatura, qualora necessaria.
- 8) L'impianto di sollevamento e la tubazione premente che porta i liquami alla fognatura pubblica di Via Montaletto sono privati, pertanto ogni operazione di gestione e manutenzione ad essi correlate, è a cura e con oneri a carico del titolare della Ditta.
- 9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca del presente Atto per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.